

FRANCIA: Il rimpatrio assistito dei minori romeni non accompagnati.

Riflessi dal caso francese

di Erika Ivalù Pampalone *

(21 aprile 2011)

1- Con Sentenza n. 614 DC del 4 novembre 2010 il *Conseil Constitutionnel* ha dichiarato l'incostituzionalità del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato stipulato tra il Governo della Repubblica francese ed il Governo di Romania in materia di minori romeni non accompagnati presenti sul territorio francese, firmato a Bucarest il 1° febbraio del 2007.¹

L'accordo internazionale oggetto della pronuncia costituiva la naturale prosecuzione di un precedente trattato, siglato a Bucarest il 4 ottobre del 2002, e venuto in scadenza il 1° febbraio 2006.

Scopo delle convenzioni era l'approfondimento della cooperazione tra i due stati al fine di proteggere i minori romeni non accompagnati presenti sul territorio francese, facilitare il loro ritorno al paese di origine e proteggerli dal rischio di sfruttamento.

La nuova versione dell'accordo si apprestava ad introdurre, rispetto al primo, alcune rilevanti innovazioni, tra le quali la predisposizione di una procedura semplificata per il rientro dei minori in Romania che, in certi casi, avrebbe affidato la relativa decisione al pubblico Ministero senza l'intervento del Giudice dei minori. Nella specie, ai sensi dell'articolo 4 terzo comma del trattato "*Si le parquet des mineurs ne saisit pas le juge des enfants, il peut, dès réception de la demande roumaine de raccompagnement, la mettre à exécution, s'il estime, eu égard notamment aux données fournies par la partie roumaine, que toutes les garanties sont réunies pour assurer la protection du mineur*".²

Su tale punto si sono concentrate le censure di costituzionalità sollevate dalla minoranza parlamentare ai sensi dell'art. 61 comma secondo della Costituzione.³

I ricorrenti sottolineavano che l'accordo avrebbe introdotto una procedura derogatoria e deteriore, rispetto a quella di diritto comune, per i soli minori di nazionalità romena. In tal senso lamentavano la lesione del principio di eguaglianza formale, posto che sarebbe stato del tutto irragionevole distinguere la situazione dei minori romeni da quella degli altri minori stranieri non accompagnati.

1 Décision n. 2010-614 DC du 4 novembre 2010; JO 6 novembre 2010 p. 19825 – *Loi autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs romains isolés sur le territoire français.*-

2 "Se il Pubblico Ministero non adisce il Giudice dei minori può, ricevuta la domanda di riaccompagnamento da parte delle autorità rumene, darvi seguito, qualora reputi, esaminati i dati forniti dalla parte rumena, che sussistano tutte le garanzie idonee ad assicurare la protezione del minore".

3 L'articolo 61 comma secondo della Costituzione attribuisce il potere di sollevare la questione di costituzionalità rispetto alle leggi ordinarie non ancora promulgate al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro, al Presidente dell'Assemblea Nazionale, al Presidente del Senato, nonché a 60 deputati o 60 senatori. (*Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs*).

In secondo luogo i deputati affermavano che il mancato coinvolgimento del giudice dei minori si poneva in contrasto con il diritto di difesa, in quanto avrebbe privato gli interessati della possibilità di far valere le loro ragioni in contraddittorio, dinanzi ad un'istanza terza ed imparziale.

Menzionavano infine il preambolo della Costituzione del 1946 nella parte in cui accorda particolare protezione ai minori d'età⁴ : secondo i ricorrenti tale disposizione impedirebbe al legislatore di intervenire in senso peggiorativo per i diritti dei fanciulli, potendo esclusivamente introdurre discipline ad essi più favorevoli

Il governo si difendeva con memoria depositata il 21 ottobre 2010.

Sosteneva in particolare che le argomentazioni dei deputati autori della *saisine* si fondavano su un'interpretazione errata ed eccessivamente formale dell'accordo, interpretazione che non teneva conto in alcun modo di quanto disposto dall'art.1 del trattato, ossia, che la cooperazione tra le parti si sarebbe dovuta svolgere esclusivamente "in conformità alle rispettive legislazioni nazionali".

In secondo luogo il Governo sosteneva che il trattato non avrebbe introdotto alcuna disciplina derogatoria rispetto a quella comune, non potendosi rintracciare nella legislazione francese alcuna norma che imponga l'intervento del giudice dei minori nella procedura finalizzata al loro ritorno nel paese di origine.

Secondo il Governo, in tutti i casi in cui la decisione fosse stata adottata dal pubblico ministero il diritto di difesa degli interessati sarebbe stato comunque garantito dalla possibilità di rivolgersi al giudice affinché questo potesse disporre le "misure educative" più opportune ai sensi dell'art. 375 del *code civil*,⁵ il quale si sarebbe poi dovuto interpretare nel senso che il ricorso all'autorità giudiziaria sospendeva le determinazioni assunte dal pubblico ministero, venendosi quindi a configurare quale rimedio giurisdizionale effettivo.

Nella decisione qui esaminata il consiglio, ritenendo (implicitamente) assorbite le censure relative al rispetto del principio di eguaglianza, ha considerato che "qualora la decisione di rimpatrio assistito venga adottata dal pubblico ministero, né l'accordo impugnato né altra disposizione di

4 Si veda ad esempio l'undicesimo punto del Preambolo della Costituzione del 1946 (*La République*) *garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.* È bene qui ricordare che al Preambolo è stata riconosciuta la stessa forza giuridica delle disposizioni costituzionali a partire dalla storica sentenza del *Conseil* del 16 luglio 1971. Grazie ad essa il Giudice Costituzionale ha riconosciuto valore giuridico ai documenti richiamati nel preambolo della Costituzione del 1958, ossia, alla Costituzione del 1946 ed alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, facenti quindi parte dei testi che fungono da parametro nel giudizio di costituzionalità.

5 Tale articolo attribuisce il potere di adire il giudice ai genitori del minore, insieme o disgiuntamente, alle persone o agli enti cui lo stesso è affidato, al tutore, al minore stesso, al Pubblico Ministero e, a titolo eccezionale al giudice d'ufficio: *Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.*

diritto interno prevedono un mezzo di ricorso contro la stessa". Pertanto ha di conseguenza statuito che tali disposizioni "violano il diritto degli interessati a disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo come garantito dall'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789".⁶

2- La pronuncia in questione riporta all'attenzione della dottrina le problematiche connesse ai minori stranieri non accompagnati, soggetti che, come ha avuto modo di chiarire la Corte europea dei diritti umani, "si trovano in una situazione di vulnerabilità estrema, tale da imporre allo Stato membro, in virtù delle obbligazioni positive che discendono dall'art. 3 della Convenzione, l'adozione di misure adeguate".⁷

In Italia la definizione legislativa di MSNA, ricavabile dall'articolo 1.2 del d.P.C.m. 535/99, non comprende i minori provenienti da paesi appartenenti all'Unione Europea, tuttavia, il numero crescente di minori romeni non accompagnati presenti sul nostro territorio⁸ ha spinto l'Italia a sottoscrivere con il Governo Romeno uno specifico accordo, siglato a Roma il 9 giugno del 2008, avente ad oggetto la *cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio della Repubblica italiana*.⁹

6 Si riporta qui il ragionamento del Consiglio: *Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif; considérant que les stipulations de l'accord contesté instituent une procédure de raccompagnement d'un mineur isolé à la demande des autorités roumaines ; que l'autorisation de raccompagner le mineur est donnée en France par le parquet des mineurs ou par le juge des enfants s'il a été saisi ; que, lorsque la décision est prise par le ministère public, ni les stipulations contestées, ni aucune disposition de droit interne n'ouvrent, au bénéfice de ce mineur ou de toute personne intéressée, un recours contre cette mesure destinée à ce que le mineur quitte le territoire français pour regagner la Roumanie ; que, dès lors, ces stipulations méconnaissent le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif; Considérant qu'il s'ensuit que la loi autorisant l'approbation de l'accord précité méconnaît la Constitution, (...) La loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d'origine ainsi qu'à la lutte contre les réseaux d'exploitation concernant les mineurs est contraire à la Constitution. Il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo quale diritto tutelato dall'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è stato riconosciuto nella recente Sentenza n. 2010-38 QPC del 29 settembre 2010 (Cfr. *Le Cahiers du Conseil constitutionnel*, cahier n. 30).*

7 B. Randazzo (a cura di), *Lo straniero nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti Costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Madrid 25-26 settembre 2008, in cui ci si riferisce al caso Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio (sentenza del 12 ottobre 2006, ric. n. 13178/03).

8 Da 2000 al 2006 i minori rumeni non accompagnati presenti sul nostro territorio sono passati dal 6% sul totale degli MSNA al 33,5% (Dal 1 gennaio 2007 essi non vengono più registrati dal Comitato minori stranieri in quanto divenuti cittadini comunitari). Un altro dato interessante riguarda l'età dei minori stranieri non accompagnati (a prescindere dalla nazionalità): negli ultimi anni, circa l'85% di essi ha un'età compresa tra i 15 ed i 17 anni; i diciassetenni costituiscono da soli il 50% del totale. (Cfr. *Minori stranieri non accompagnati*, incontro di studio CSM 23/06/09). Quest'ultimo dato può essere sintomatico del fatto che molti minori giungono soli in Italia di loro spontanea volontà alla ricerca di migliori condizioni di vita.

9 L'accordo è entrato in vigore il 12 ottobre del 2008. Vi si è data attuazione con la Circolare del Ministero degli interni, dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del 20 gennaio 2009, contenente la *direttiva sulla gestione della presenza di minori rumeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano*.

La pronuncia del *Conseil Constitutionnel* riveste quindi particolare interesse per il nostro paese potendo offrire alcuni utili spunti di riflessione.

In primo luogo va rilevato che anche l'accordo sottoscritto dall'Italia con il Governo romeno non prevede uno specifico mezzo di impugnazione avverso la decisione di rimpatrio assistito, né un simile strumento è contemplato dalle fonti interne volte a dare attuazione al trattato stesso.¹⁰

Sulla scia di quanto rilevato dal *Conseil Constitutionnel*, tale mancanza dischiude seri dubbi sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto di difesa protetto dall'articolo 24 della nostra Costituzione.¹¹

Tuttavia, a differenza del caso francese, in cui il giudizio in commento si è configurato come preventivo ed astratto, i caratteri tipici del sistema di giustizia costituzionale italiano potranno forse consentire lo sviluppo di prassi adeguate più conformi al dettato costituzionale¹². Ed infatti è stato notato come *data "l'analogia con i provvedimenti di rimpatrio assistito"*¹³ e *la natura di diritti soggettivi delle posizioni coinvolte, l'eventuale impugnativa dei provvedimenti di rientro dovrebbe proporsi davanti alla giurisdizione ordinaria*.¹⁴

Ma c'è di più: nel nostro ordinamento, diversamente che in quello francese, il rimpatrio assistito dovrebbe configurarsi quale provvedimento restrittivo della libertà personale.¹⁵ Infatti, nonostante la

10 Decreto Ministero degli Interni 8/10/07 istitutivo dell'Organismo Centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati; Circolare Ministero degli Interni, dipartimento libertà civili e immigrazione, 20/01/2009 contenente la *Direttiva sulla gestione della presenza dei minori romeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano*. Va però precisato che la circolare reca in allegato il modello della "scheda informativa del minore", documento destinato a raccogliere tutte le informazioni riguardanti i minori soggetti alla procedura d' identificazione. Dato obbligatorio da registrarsi nella scheda è quello relativo all'espressione, positiva o negativa, della volontà del minore di rientrare nel paese d'origine. Tuttavia, le conseguenze da ricollegarsi ad un eventuale dissenso non sono chiare, nè quest'ultimo pare determinante ad impedire il rientro in Romania: si pensi ad esempio al minore che non abbia raggiunto quel grado di maturità necessario a comprendere le scelte più idonee da adottarsi nel suo interesse.

11 La mancanza di adeguati mezzi d'impugnazione appare ancor più grave se correlata alla particolare natura delle posizioni giuridiche coinvolte, rientranti a pieno titolo tra i diritti soggettivi. Così è stato esplicitamente affermato dalla Corte Costituzionale nell'Ordinanza n. 295 del 2003, con la quale si è escluso che i ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio assistito adottate dal Comitato minori stranieri debbano proporsi dinanzi al Tar, in quanto vertendosi in materia di diritti soggettivi, una deroga al normale riparto di giurisdizione avrebbe richiesto una espressa previsione legislativa.

12 Anche se non rilevante in modo specifico per il caso di cui ci si occupa, va qui ricordato che a seguito della riforma costituzionale intervenuta in Francia nel 2008 i sistemi di giustizia costituzionale italiano e francese hanno subito un parziale riavvicinamento: la *Loi constitutionnelle* n. 2008-724 ha introdotto un nuovo meccanismo di ricorso al *Conseil Constitutionnel* di tipo incidentale. Tuttavia, a differenza del nostro paese, l'incidente di costituzionalità può essere sollevato solo nei casi pendenti dinanzi le supreme magistrature (*Cour de Cassation* e *Conseil d'État*). Alla riforma si è data attuazione con *Loi organique* n. 2009-1523 per la quale si rimanda a D. PARIS, *Prime osservazioni sull'avvio della riforma della giustizia costituzionale in Francia: dalla loi organique n. 2009-1523 alle prime decisioni del Conseil Constitutionnel*, in *Rivista dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti*, 2.07.2010 consultabile sul sito www.rivistaaic.it.

13 Per i quali la Corte Costituzionale ha chiarito che le relative impugnazioni vanno proposte dinanzi al Tribunale Ordinario ai sensi dell'articolo 30 comma 6 d.lgs n. 286 del 1998 (Corte Costituzionale Ordinanza n. 295 del 2003).

14 *Minori stranieri non accompagnati*, incontro di studio CSM *cit*.

15 Per quanto riguarda l'ordinamento francese va tenuto presente che la Costituzione (art. 66) accoglie una nozione piuttosto restrittiva di libertà personale che la giurisprudenza del *Conseil* non ha contribuito ad ampliare in modo significativo. Inoltre, in perfetta antitesi a quanto riconosciuto dalla nostra Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 105 del 2001, 222 e 223 del 2004, il *Conseil Constitutionnel* ha negato

rassicurante suadanza del termine “assistito”, esso comporta, specie se effettuato contro la volontà del minore, quel *carattere di immediata coercizione* che vale a distinguere le misure incidenti sulla libertà personale da quelle relative alla libertà di circolazione¹⁶. Non sembra neanche che la finalità “assistenziale” del provvedimento, o la minore età dei soggetti coinvolti, valga ad escludere il rimpatrio assistito dalla sfera di operatività dell’articolo 13 della Costituzione.¹⁷ Nessun dubbio sussiste infine sulla spettanza del diritto in questione agli stranieri, posto che, come ha chiarito la Corte Costituzionale, la libertà personale è un diritto di carattere universale che *al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani*¹⁸.

Sulla base di tali considerazioni, la disciplina concernente i minori romeni non accompagnati presenti sul nostro territorio si presta a più di un dubbio di costituzionalità: le norme che danno attuazione al trattato sono contenute in fonti di rango secondario¹⁹ e, soprattutto, la decisione sul rimpatrio è demandata ad un organo di natura amministrativa, *l’Organismo Centrale di raccordo per la protezione dei minori comunitari non accompagnati e per l’attuazione dell’Accordo bilaterale fra Romania e Italia* (OCR), senza che sia neanche prevista la convalida giudiziale del relativo provvedimento.²⁰

che il provvedimento di espulsione dello straniero con ricompagnamento alla frontiera (*reconduite à la frontière*) costituisca atto limitativo della libertà personale. Sul punto *amplius* E. GROSSO, *Il modello originale: « reconduite à la frontière » e « rétention administrative » nell’esperienza costituzionale francese*, in R.BIN *et. al.* (a cura di), *Stranieri tra i diritti, trattenimento, accompagnamento, riserva di giurisdizione*, Torino 2001.

16 Cfr. Corte Cost. Sentenza n. 105 del 22.03.2001).

17 Pare a chi scrive che la finalità dei provvedimenti non incida in alcun modo sulla loro qualificazione in termini di restrittività-non restrittività della libertà personale. L’articolo 13 della Costituzione è formulato in modo ampio e non prevede alcuna eccezione alle garanzie in esso contemplate. Inoltre la Corte Costituzionale ha riconosciuto che il trattenimento dello straniero in un CPT costituisce limitazione della libertà personale anche quando non sia *disgiunto da una finalità di assistenza* (Corte Cost. Sent. n. 105 del 2001. Ma si veda anche quanto già affermato rispetto all’internamento in manicomio nella Sentenza n. 74 del 1968). Anche se non cogente come argomento (in quanto tratto dalla legislazione ordinaria) si pensi alla disciplina del trattamento sanitario obbligatorio, per cui la legge richiede (art. 3 legge 180/1978) la convalida giudiziale. Più in generale la nostra Costituzione sembra orientata al più ampio *favor libertatis*. Così si desume ad esempio dall’art. 32 comma secondo Cost., il quale impedisce che il superiore interesse dell’individuo, così come da altri determinato, possa risolversi in una coercizione della libertà morale. Per ciò che concerne la minore età dei soggetti coinvolti si rimanda ad A. PACE, voce *Libertà personale (Diritto Costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXIV, secondo il quale la minore età può giustificare provvedimenti restrittivi della libertà personale quando posti in essere dai genitori, i quali sono però titolari di una potestà che si configura quale diritto-dovere essa stessa, non essendovi invece ragioni per “*distaccarsi dalla riserva in favore dell’autorità giudiziaria, quante volte si verta in «casi d’incapacità dei genitori» a mantenere, istruire ed educare i figli.*”

18 Corte Cost. Sent. n. 105/2001 *cit.*

19 Come detto (*supra* nota 9), il quadro normativo di riferimento è costituito dal Decreto Ministero Interno dell’8/10/07, istitutivo dell’Organismo Centrale di Raccordo; dall’Accordo triennale Italia-Romania sulla cooperazione per la protezione dei minori rumeni non accompagnati o in difficoltà presenti sul territorio italiano, sottoscritto il 9/06/08 ed entrato in vigor il 12/10/08 e dalla Direttiva O.C.R., Ministero dell’Interno, prot. 246 del 20/01/09.

20 Le stesse considerazioni valgono per la procedura di rimpatrio assistito dei minori stranieri non comunitari, affidata al Comitato per i Minori Stranieri. In tal caso l’autorità giudiziaria è chiamata a rilasciare il nulla osta sul provvedimento di rimpatrio esclusivamente nel caso di minori sottoposti a procedimento giurisdizionale e salvo che non sussistano inderogabili esigenze processuali (il controllo giudiziale non è quindi previsto a tutela della libertà personale).

3- Al di là delle specifiche questioni relative alla costituzionalità delle procedure di rimpatrio, la pronuncia del *Conseil* può fungere da pretesto per aprire una riflessione più ampia sul caso dei minori stranieri non accompagnati, inclusi quelli di nazionalità romena.²¹

In Italia, la disciplina riguardante gli MSNA provenienti da paesi extraeuropei è contenuta in modo preminente nel d.lgs n. 286/98 (Testo unico immigrazione), il cui articolo 28 comma 3 ricalca, richiamandolo espressamente, quanto già disposto dall'art. 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo²², ovvero, che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali (...) riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo." Per converso, il riferimento al superiore interesse del minore è del tutto assente sia nel testo dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Governo di Romania sia nel testo della circolare che a quell'accordo ha dato esecuzione.

Tale osservazione non discende però da mera pedanteria del giurista, di quello costituzionale in particolare: leggendo le clausole della convenzione italo-romena nel loro insieme, ma ciò vale anche per quelle della gemella francese, non può farsi a meno di notare come obiettivo principale della cooperazione appaia il rientro dei fanciulli romeni nel paese d'origine²³, dando però per scontato ciò che non lo è affatto, ossia, che l'interesse del minore corrisponda necessariamente al rimpatrio. Il riferimento al superiore interesse del minore potrebbe contribuire ad evitare un simile automatismo, imponendo di verificare *caso per caso quale sia la soluzione che più risponda alle esigenze del fanciullo*. La correttezza di un simile approccio è confortata da quella giurisprudenza amministrativa²⁴ che, annullando il provvedimento di rimpatrio assistito emesso dal Comitato minori stranieri ha statuito che "è illegittimo, per carenza di motivazione, il provvedimento con cui il Comitato dispone il rimpatrio del minore esprimendo motivazioni basate solamente sull'inesistenza di motivi ostativi al rimpatrio assistito. L'inesistenza di motivi ostativi è, infatti, solo la premessa necessaria perchè il Comitato possa scegliere il provvedimento di rimpatrio, *ma non integra una valida motivazione che esprime le ragioni di tale scelta (...)*" (corsivo nostro T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 22/08/2002, n. 286).²⁵

21 I quali però, come detto, non rientrano nella definizione legislativa di MSNA.

22 Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Ratificata dall'Italia il 27 maggio del 1991 con legge n. 176.

23 Si veda in particolare l'articolo 3 dell'accordo ai sensi del quale "*Non appena identificati i minori romeni non accompagnati presenti sul territorio italiano, l'Organismo centrale di raccordo per la tutela dei minori comunitari non accompagnati (...) fornirà alla Parte romena i dati in suo possesso riguardanti i minori in questione, nonché ogni altra informazione utile per il loro rimpatrio. La Parte romena porta a conoscenza della Parte italiana i risultati degli accertamenti svolti e trasmette alle competenti autorità italiane i dati di identificazione dei minori stessi ed ogni altra informazione utile in vista del loro rientro nel Paese d'origine o nella propria famiglia, ove possibile. La Parte italiana (...) assicura (...) le adeguate misure di assistenza e di protezione ai minori (...) nell'attesa che vengano espletate le procedure sopra menzionate di identificazione e rientro ne Paese d'origine*".

24 Intervenuta prima che la Corte Costituzionale chiarisse che la competenza spetta al Tribunale ordinario (Ordinanza n. 295 del 2003).

25 Curiosamente, nelle osservazioni depositate al *Conseil* a difesa del Trattato, il Governo francese sembra aver invertito tale ragionamento, avendo sostenuto che "*La décision en cause a seulement pour objet de permettre le retour de l'enfant auprès de sa famille ou auprès d'une structure chargée d'assurer sa protec-*

Che il rientro al paese d'origine non corrisponda necessariamente alle esigenze del minore traspare anche dalle parole della nostra Corte Costituzionale, secondo la quale “è ben concepibile un ricorso avverso un provvedimento che miri, *ma ledendo il superiore interesse del minore*, a ricongiungerlo alla famiglia”.²⁶

Non stupisce allora la presa di posizione del *Conseil Constitutionnel*, il quale, censurando l'unico articolo della legge di autorizzazione alla ratifica, ha di fatto caducato l'intera convenzione franco-romena. La dottrina ha a tal proposito sostenuto come nella decisione esaminata si è trattato di conferire veste giuridica ad una questione essenzialmente politica²⁷, insinuando l'idea che la pronuncia del *Conseil* sia stata il frutto della preoccupazione che l'accordo franco-romeno fosse stato dettato da una logica di tipo emergenziale, legata prioritariamente ad esigenze di ordine pubblico, piuttosto che da uno spirito realmente conforme alle numerose fonti interne, comunitarie ed internazionali che impongono di avere sempre riguardo al superiore interesse del fanciullo in ogni decisione che lo riguardi.²⁸

Sotto questa luce la sentenza del *Conseil* appare come un monito indirizzato al legislatore a che la misura del rimpatrio assistito, istituito per sua natura posto a tutela del minore, non venga a configurarsi quale strumento per aggirare i divieti di espulsione previsti, in generale per tutti i minori d'età,²⁹ ed a maggior ragione per i minori romeni in forza della loro cittadinanza europea.

* Dottoranda in *Seminario Giuridico –la tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle Alte Corti Europee-* Università degli studi di Cassino

tion, après vérification que toutes les garanties sont réunies et que l'intérêt supérieur de l'enfant nes'oppose pas à ce retour”.

26 Cfr L. Miazzi, *Una sentenza sui minori stranieri che ignora i minori (e anche la Costituzione)*, in *Questione giustizia*, 2 (2010), p. 133 ss, il quale si riferisce all'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 295 del 2003 con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, per mancanza di rilevanza nel giudizio principale, delle censure prospettate dal giudice remittente in ordine alla supposta inesistenza di un rimedio giurisdizionale avverso i provvedimenti di rimpatrio assistito adottati dal Comitato Minori Stranieri. Nell'ordinanza la Corte ha comunque chiarito che la questione, qualora ammissibile, sarebbe stata giudicata infondata, in quanto l'impugnazione dei provvedimenti di rimpatrio va proposta dinanzi al tribunale ordinario alla stregua di ogni altro provvedimento in materia di unità familiare, ai sensi dell'articolo 30 comma 6 d.lgs 286/1998.

27 M. Lamarche, *Mineurs roumains isolés en France: le Conseil constitutionnel censure les modalités d'un «raccampnement» confié au parquet*, in *Droit de la famille*, dicembre 2010 p.81

28 Rispetto al Diritto comunitario si pensi all'articolo 24 comma secondo della Carta di Nizza: “in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.”

29 Articolo L. 511-4 *Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*. La stessa norma vige in Italia ai sensi dell'articolo 19 d.lgs. 286/98 (Testo Unico immigrazione).